

OBBLIGO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO PENALE PER CHI OPERA CON I MINORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO

l'articolo 2 del D.Lgs 39/2014 – **con decorrenza 6 aprile 2014** - ha stabilito quanto segue:

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Di seguito alcuni chiarimenti richiesti e giunti con la **Circolare 3 aprile 2014** del Ministero di Grazia e Giustizia e due note di chiarimento pubblicate sul sito del medesimo Ministero (link qui sotto):
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_16_1&contentId=SDC1000885

<http://www.giustizia.it/giustizia/protected/1000959/0/def/ref/NOL1000961/>

<http://www.giustizia.it/giustizia/protected/1000960/0/def/ref/NOL1000961/>

In sintesi i contenuti dei documenti (alla cui lettura comunque si rimanda) sono i seguenti:

1. Il provvedimento ha efficacia per le nuove assunzioni
2. Allegata alla circolare si trova il fac-simile di richiesta del certificato penale da parte del datore di lavoro
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/modello_circolare3apr2014.pdf
3. La prima nota di chiarimento precisa che il datore di lavoro privato, nelle more dell'acquisizione del casellario giudiziario puntualmente richiesto, può procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà
4. La seconda nota di chiarimento esclude dall'obbligo le organizzazioni relativamente al lavoro volontario. In tal senso, nella nota viene affermato che "non è allora rispondente al contenuto percettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur

quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”.

Evidentemente sono ancora molti i punti non chiari del provvedimento, primo fra tutti il reale significato del termine “contatti diretti e regolari”.

Per quanto riguarda i costi del certificato, attualmente sono i seguenti:

- ✓ 1 marca da bollo da 16 euro
- ✓ 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
- ✓ 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

Il certificato ha durata di sei mesi.

Relativamente alle esenzioni da imposta di bollo, si rimanda al DPR 642/72, tabella allegato B.

Tra le esenzioni ivi previste ricordiamo quella di cui all'articolo 27-bis, ai sensi del quale sono esenti da imposta di bollo gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

Con i più cari saluti

Il Presidente
Suor Anna Monia Alfieri

Milano, 04 Aprile 2014